

COMUNE DI MONSUMMANO TERME
Provincia di Pistoia

REGOLAMENTO
SULL'ISTITUZIONE, LE FUNZIONI E LE PREROGATIVE
DEI COMITATI DI QUARTIERE

Approvato con delibera C.C. n. 29 del 29/05/2021

Articolo 1 – Principi e finalità

1.1 Il presente regolamento viene adottato in attuazione dell'art. 8 del T.U.E.L. n. 267/2000 e degli artt. 76, 77, 80 e 81 dello Statuto comunale, per valorizzare il libero associazionismo e promuovere la partecipazione diretta dei cittadini, l'iniziativa, l'informazione e la consultazione popolare.

1.2 Il Comune, nel rispetto dei principi e degli indirizzi fissati dallo Statuto, istituisce, col presente regolamento, i "Comitati di Quartiere", disciplinandone gli ambiti territoriali, le funzioni e le prerogative.

1.3 Lo scopo perseguito dal regolamento è quello di rafforzare nei cittadini il senso di appartenenza e di comunità per migliorare le condizioni e la qualità di vita del quartiere, attraverso una programmazione condivisa e il libero scambio delle idee.

1.4 Il Comitato, in collaborazione con le Istituzioni, promuove il dibattito e presenta, ai competenti organi amministrativi, pareri per la risoluzione delle problematiche del proprio quartiere.

1.5 Il Comitato è aperto alla partecipazione di tutti i cittadini residenti nel quartiere, incentivando, in particolare, la partecipazione attiva dei cittadini più giovani al fine di offrire punti di vista innovativi per la vita del quartiere.

1.6 Il Comitato non persegue fini di lucro, opera per l'esclusivo soddisfacimento degli interessi collettivi del quartiere, fondando le sue attività unicamente sull'apporto volontario e gratuito dei cittadini.

Articolo 2 – Delimitazione territoriale

Il Comune di Monsummano Terme viene suddiviso territorialmente in 6 aree geografiche che costituiscono i comitati di quartieri :

- Bizzarrino-Pazzera
- Cintolese – Uggia
- Montevettolini - Pozzarello
- Centro - Grotta Giusti
- Le Case - Vergine dei Pini
- Grotta Parlanti

Articolo 3 – Compiti e prerogative dei Comitati di Quartiere

3.1 I Comitati di Quartiere:

- hanno funzioni di collaborazione e di confronto con gli Organi Istituzionali del Comune;
- hanno funzioni di analisi delle problematiche del quartiere al fine di migliorarne le condizioni di vita;
- formulano proposte in materia di programmazione dei servizi di interesse collettivo con particolare riferimento alla LRT n. 46 / 2013);

- presentano progetti alla amministrazione comunale;
- svolgono attività di informazione;
- promuovono processi di consultazione e di partecipazione dei cittadini alla vita pubblica;
- promuovono iniziative di solidarietà e di volontariato sociale in collegamento con le associazioni operanti sul territorio comunale;
- promuovono iniziative e manifestazioni finalizzate alla salvaguardia ed alla valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali;
- promuovono iniziative e manifestazioni finalizzate alla salvaguardia ed alla valorizzazione dell'ambiente;
- promuovono la cultura dell'integrazione.
- svolgono funzioni di ascolto sulle tematiche riguardanti il quartiere;
- attivano il confronto libero e concreto della cittadinanza con le Istituzioni;
- svolgono funzioni di informazione sullo stato di avanzamento dei progetti portati avanti dall'Amministrazione.

Art. 4 Organi

Il comitato di Quartiere attua i compiti e funzioni previsti attraverso i seguenti organi:

1. Assemblea di quartiere
2. Esecutivo di quartiere

L'Assemblea di Quartiere è formata da tutti i cittadini residenti all'interno del quartiere stesso, che abbiano compiuto almeno i 18 anni.

L'Assemblea promuove il confronto e la libera discussione di argomenti di interesse per il quartiere stesso.

Può esprimere il suo indirizzo attraverso votazioni rese in forma palese su particolari argomenti o progetti proposti dai componenti dell'esecutivo di quartiere o su iniziativa di uno o più cittadini che abbiano raccolto una proposta sottoscritta da un minimo di 30 residenti del quartiere.

Sarà cura dell'esecutivo dare spazio alla discussione di proposte da sottoporre a votazione nella prima riunione successiva utile dell'assemblea.

Le proposte sono approvate a maggioranza dei presenti.

Articolo 5 – Modalità di incontro dei Comitati di Quartiere

Gli incontri possono svolgersi in presenza o tramite piattaforme online (gratuite) nel rispetto delle normative di legge.

Articolo 6 – Responsabile e organizzazione del Comitato di Quartiere

6.1 Ciascun Comitato ha un proprio Responsabile , residente nel quartiere medesimo. Ogni responsabile di quartiere è affiancato al massimo da 4 collaboratori, che lo supporteranno nell'organizzazione delle varie attività.

6.2 Il comitato di quartiere dura in carica per due anni, i membri possono cessare per dimissioni o per perdita dei requisiti. In tal caso subentra il primo dei non eletti.

Ad essi non potrà essere corrisposto alcun compenso o rimborso spese.

Articolo 7 – Elezione dell'esecutivo di quartiere

7.1 Il Responsabile di quartiere e i suoi collaboratori sono eletti secondo le seguenti modalità.

Il Sindaco, con proprio decreto, che dovrà restare pubblicato per 30 giorni consecutivi sul sito internet del Comune ed all'albo pretorio e a cui dovrà essere data ampia pubblicità, convoca per ogni Comitato un'assemblea aperta a tutti i residenti del quartiere che elegga, a maggioranza dei votanti e con votazione segreta, le cinque persone che andranno a formare l'esecutivo di quartiere.

Nello stesso decreto il Sindaco, sentito l'ufficio Elettorale, disciplinerà la procedura per la candidatura all'esecutivo dei quartieri.

I candidati dovranno presentare la propria candidatura alla Segreteria del Sindaco, che provvederà a trasmetterla all'Ufficio Elettorale entro il termine della pubblicazione del decreto. Le candidature saranno rese note alla cittadinanza tramite pubblicazione sul sito internet del comune entro i 7 giorni successivi.

L'assemblea dovrà tenersi entro i successivi 15 giorni.

L'assemblea, in questa occasione, sarà presieduta da due consiglieri di maggioranza e da uno di minoranza, che partecipano senza diritto di voto, con funzioni di scrutatori indicati dalla Conferenza dei Capigruppo.

La votazione segreta avverrà con schede ed urne già predisposte. Ciascun cittadino potrà indicare un solo nominativo.

I cinque candidati più votati, eletti quindi dall'assemblea, costituiscono l'esecutivo di quartiere; il candidato più votato di norma assume le funzioni di Responsabile di quartiere.

In caso di parità di voti si procede immediatamente ad un'ulteriore votazione tra i due candidati parimerito.

Il Comitato di Quartiere così costituito diverrà operativo dopo aver inviato comunicazione circa la sua composizione ed il nominativo del responsabile al Sindaco, che provvederà a darne adeguata pubblicità.

Il Sindaco ne darà ulteriore comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

7.2 I candidati devono possedere i requisiti per l'elezione a consigliere comunale che verranno attestati con autodichiarazione al momento della presentazione della candidatura. Non possono candidarsi ai comitati di quartiere i membri della Giunta e del Consiglio Comunale.

Alla verifica della sussistenza dei requisiti dei componenti l'esecutivo di ciascun quartiere procede l'ufficio elettorale comunale.

In caso di riscontro dell'assenza dei requisiti la candidatura decade automaticamente.

Art. 8 Compiti e funzioni dell'Esecutivo di quartiere

L'esecutivo esplica le seguenti funzioni:

- convoca e coordina le riunioni dell'Assemblea;
- cura i rapporti e le relazioni con l'Amministrazione comunale;
- predispone progetti di interesse finalizzati al miglioramento della vita nel quartiere, relazionandosi con i soggetti coinvolti;
- cura i rapporti e si coordina con i diversi esecutivi delle altre frazioni;
- può definire progetti di interesse comune a più comitati.

Art. 9 Responsabile di quartiere

Spetta al Responsabile di Quartiere

-convocare le riunioni dei Comitati di quartiere e della Assemblea di quartiere, ove necessaria, pubblicizzandone la data, le modalità, il luogo e l'ordine del giorno;

-moderare gli incontri;

- fornire un recapito necessari a garantire la sua reperibilità;

-redigere un verbale sintetico dei punti trattati durante le riunioni;

-sottoporre i principali temi trattati nelle riunioni all'attenzione dell'Amministrazione.

Articolo 10 – Funzionamento dei Comitati di Quartiere

10.1 Le riunioni dei Comitati di Quartiere devono essere convocate e pubblicizzate dal Responsabile del Comitato di quartiere con cadenza almeno bimestrale. La cadenza potrà essere rivista trascorsi almeno sei mesi dall'insediamento.

Nella prima assemblea il Comitato dà atto della sua regolare costituzione a seguito delle verifiche effettuate dai competenti organi elettorali comunali

10.2 Le riunioni dei comitati di quartiere sono pubbliche e potranno intervenire nelle decisioni tutti i cittadini maggiorenni residenti in quel quartiere. La partecipazione all'assemblea sarà attestata tramite firma di un registro di presenze.

10.3 Gli incontri sono moderati dal Responsabile di Quartiere che redigerà verbale sintetico dei punti trattati. Tale verbale sarà reso disponibile nel corso di ogni riunione, così da rendere edotti anche coloro che non abbiano presenziato.

10.4 In caso di parità prevale il voto del Responsabile di Quartiere

10.5 Il Comitato di Quartiere, tramite il Responsabile ed i suoi collaboratori, può proporre all'amministrazione comunale dei progetti che potranno essere comuni anche a più quartieri.

In tal caso i progetti da presentare all'amministrazione devono essere precedentemente votati dall'esecutivo di ogni quartiere delle frazioni coinvolte, esprimendo un parere positivo o negativo. Il parere positivo deve ottenere la maggioranza dei membri dell'esecutivo.

Il parere non è vincolante per l'amministrazione.

L'amministrazione terrà comunque conto della rappresentatività espressa nel caso di progetti che coinvolgono più quartieri.

Articolo 11 – Rapporti con l'Amministrazione

Al fine di favorire la partecipazione dei Comitati di Quartiere, l'Amministrazione Comunale si impegnerà a:

- valutare le proposte espresse dai Comitati di Quartiere;
- fornire, in caso di eccezionale necessità, l' utilizzo di sale idonee a disposizione del Comune per le riunioni e le assemblee;
- assicurare, previo accordo, la presenza di Sindaco e/o Assessori in occasione di assemblee promosse dai Comitati di Quartiere su argomenti di particolare interesse pubblico, ove necessario;
- invitare il Responsabile di Quartiere, con diritto di parola, nelle Commissioni Consiliari nei casi di trattazione di argomenti attinenti problematiche di particolare interesse del quartiere.

Articolo 12 – Pubblicità

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito internet del Comune.

Articolo 13 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con la decorrenza del termine di esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso da parte del Consiglio Comunale.

Per quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme di legge e regolamentari vigenti.

Articolo 14 Privacy

Il Comitato di quartiere ed i singoli componenti sono tenuti a rispettare l'obbligo di riservatezza relativamente alle informazioni acquisite in ragione della propria nomina.

Tutti i dati sono trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 per le finalità previste dal regolamento. I dati sono trattati per il tempo strettamente necessario per le finalità per i quali sono stati raccolti e in ogni momento sarà possibile esercitare i propri diritti ai sensi degli artt. 7, 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento UE n 2016/679

Per il Comitato di quartiere il titolare del trattamento è individuato nella persona del Responsabile pro tempore.